Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Mercoledì, 7 dicembre 1927 - Anno VI — Numero 283

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2485.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2118.

Istituzione in Tripoli di un Ente autonomo denominato « Fiera campionaria di Tripoli ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 23 giugno corrente anno con cui il Comitato promotore della Fiera di Tripoli, sotto la presidenza del segretario generale del Governo, chiede che la Fiera stessa sia eretta in Ente autonomo;

Visto lo statuto approvato in detta seduta e le modificazioni apportatevi nella successiva seduta del 12 settembre u. s.;

Viste le deliberazioni con le quali il Municipio, la Cassa di risparmio, la Camera di commercio ed il Consorzio agrario di Tripoli si impegnano a concorrere per la formazione del patrimonio dell'Ente autonomo;

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il parere favorevole del Governatore della Tripolitania;

Visto il parere favorevole del Ministro per l'economia nazionale;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito con sede in Tripoli un Ente autonomo denominato « Fiera campionaria di Tripoli ». Suo scopo è di provvedere all'attuazione di mostre campionarie in prosecuzione di quella già attuata nello scorso anno a Tripoli e con tutte le facoltà inerenti, a facilitare lo sviluppo dell'industria e l'espansione dei traffici in quella Colonia.

Art. 2.

L'Ente autonomo predetto è costituito dagli enti *promotori* su accennati, i quali hanno già deliberato il loro contributo, da enti *fondatori* che versino un contributo non inferiore a L. 200,000 e da enti *aderenti* che versino un contributo non inferiore a L. 5000.

Art. 3.

L'Ente autonomo provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e con i mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 136. — SIROVICH.

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli ».

Art. 1.

E' costituito in Tripoli un Ente autonomo sotto la denominazione « Fiera campionaria di Tripoli ».

Art. 2.

Lo scopo dell'Ente è l'esercizio in Tripoli di fiere campionarie, esposizioni, mercati ed altre manifestazioni affini con annessi servizi, intese a proseguire l'opera iniziata con la « Prima esposizione Fiera campionaria di Tripoli » per l'incremento dei traffici, lo sviluppo agricolo, industriale ed il movimento turistico nella Colonia.

Art. 3.

a) A costituire l'Ente autonomo concorrono quali *promotori*:

il Municipio di Tripoli;
la Cassa di risparmio di Tripoli;
la Camera di commercio di Tripoli;
il Consorzio agrario di Tripoli.

b) Ad essi può aggiungersi, a piena parità di diritti e col titolo di *fondatori*, in qualsiasi momento, qualunque ente morale o pubblico, con una partecipazione non inferiore alla somma di L. 200,000.

Ugualmente sono ammesse a partecipare all'Ente in qualità di *aderenti* le società, associazioni e persone che concorrono con una somma non inferiore alle L. 5000.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito come segue:

a) contributi degli enti promotori:
Municipio di Tripoli, L. 250,000;
Cassa di risparmio di Tripoli, L. 100,000;
Camera di commercio di Tripoli *(f)*;
Consorzio agrario di Tripoli, L. 200,000;

b) contributi degli enti fondatori;

c) contributi degli aderenti;

d) contributi volontari;

e) accantonamenti del cinquanta per cento degli utili netti di esercizio (art. 11).

f) L'apporto della Camera di commercio è costituito dalle costruzioni del Villaggio indigeno la cui valutazione verrà effettuata d'accordo tra l'Ente autonomo e la Camera stessa.

Art. 5.

Alla gestione si provvede con i mezzi concessi dal patrimonio dell'Ente e con le entrate degli esercizi.

Art. 6.

a) L'Ente è amministrato da un Consiglio generale composto come segue:

due membri designati dal Regio Governo della Colonia;
un membro designato dal Ministero delle colonie;
un membro designato dal Ministero dell'economia nazionale;
un membro designato dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista;
un membro rappresentante di ciascun Ente promotore;
un membro rappresentante di ciascun Ente fondatore che ne nominerà tanti, quante saranno le quote di L. 200,000 apportate in proprio alla costituzione;
un membro rappresentante degli aderenti che ne nomineranno tanti, quante saranno le quote di L. 100,000 apportate, anche in gruppo, alla costituzione.

b) Il Consiglio generale si rinnova ogni due anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Nessun membro del Consiglio generale può avere retribuzioni dall'Ente.

c) Il Consiglio generale determina le direttive per attuare la finalità dell'Ente, sempre in rapporto con le direttive politico-economiche dello Stato e del Governo della Colonia. Stabilisce il carattere delle manifestazioni.

Ordinariamente si riunisce due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, per la nomina del Comitato esecutivo e del Collegio di vigilanza.

Straordinariamente può essere convocato per iniziativa del presidente od a richiesta del Comitato esecutivo o di almeno cinque membri.

d) Le sedute del Consiglio generale sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione con la presenza di almeno cinque membri.

e) Le deliberazioni sono rese valide dalla maggioranza assoluta degli intervenuti.

f) Il Consiglio generale nomina nel suo seno un presidente ed un vice-presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente: in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente; in mancanza di entrambi ha la rappresentanza legale il consigliere più anziano di età.

g) la validità delle adunanze è riconosciuta da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente o dal segretario.

h) Il Consiglio generale nomina, all'infuori dei suoi membri, un segretario stipendiato che è anche segretario del Comitato esecutivo.

Art. 7.

L'ordinaria gestione ed il funzionamento dell'Ente spettano ad un Comitato esecutivo composto di cinque membri di cui due possono essere nominati anche all'infuori del Consiglio generale. Questo designa tra i suoi componenti il presidente del Comitato esecutivo.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Per la validità delle deliberazioni dev'essere presente la maggioranza dei membri in carica e deve aversi la maggioranza dei voti degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello di chi presiede.

Il Comitato esecutivo si radunerà su invito del presidente tutte le volte che sia necessario, oppure a richiesta di due membri.

In caso di assenza o impedimento del presidente esso è sostituito dal membro più anziano di età.

Il presidente rappresenta il Comitato esecutivo e ha la firma dei verbali e degli atti in unione al segretario.

Art. 8.

Il Consiglio generale nomina, all'infuori dei suoi membri e di quelli del Comitato esecutivo, un rappresentante generale dell'Ente in Italia, retribuito, al quale sono devolute le seguenti attribuzioni:

a) svolgere con le autorità governative, con le pubbliche Amministrazioni, con le Confederazioni, i Sindacati, ecc. tutte le pratiche che comunque possono riuscire giovevoli alla buona riuscita della Fiera (Ferrovie, Società di navigazioni, Confederazioni generali per incitamenti alle case produttrici, Camere di commercio, ecc.);

b) approvare, perchè divengano esecutivi, tutti i contratti da cui derivino impegni di spese per l'Ente, compresi quelli di assunzione del personale;

c) seguire da vicino l'azione della Direzione in Italia, avere con essa frequenti scambi di vedute, e, ove nell'azione della Direzione riscontrasse deficienze, errori di indirizzo, ecc. e non riuscisse a convincere la Direzione stessa ad eliminare le manchevolezze rilevate, riferirne tempestivamente agli organi deliberativi dell'Ente per gli opportuni provvedimenti.

Art. 9.

Il Consiglio generale nomina il direttore della Fiera, che è il capo del personale, cura l'osservanza delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo, e ha il compito della preparazione e dell'organizzazione della Fiera, col controllo del rappresentante generale dell'Ente in Italia, a norma dell'articolo precedente.

Art. 10.

A termini dell'art. 184 del vigente Codice di commercio il controllo della gestione amministrativa è deferito ad un Collegio di vigilanza di tre membri effettivi e due supplenti nominati ogni anno dal Consiglio generale, fuori del proprio seno. Alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Il Collegio di vigilanza può delegare uno dei suoi componenti ad assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° agosto e termina il 31 luglio.

Entro il 30 giugno il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio generale il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 settembre presenterà il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto. I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio di vigilanza.

Le eccedenze attive a ciascun esercizio saranno devolute:
il 30 % al capitale;
il 50 % alla riserva;
il 20 % a disposizione del Consiglio generale.

Art. 12.

L'Ente può sciogliersi o ridurre il patrimonio con deliberazione speciale del Consiglio generale e con i voti favorevoli di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

In caso di scioglimento, detratto il 30 % ed il 20 % sugli utili come sopra (art. 11), se ve ne siano, la ripartizione del patrimonio (compresa la riserva) avviene come segue:

ove il patrimonio risultante sia inferiore a quello costituito la ripartizione sarà fatta pro quota;

ove invece sia superiore, la parte eccedente va anzitutto a restituzione del contributo complessivo del Governo ed il resto ripartito pro quota.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 2486.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2181.

Liquidazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Cappella Maggiore, Cornuda, Farra di Soligo, Miane, Ormelle, Susegana e Valdagno, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Considerato che l'amministrazione delle scuole dei comuni di Cappella Maggiore, Cornuda, Farra di Soligo, Miane, Ormelle e Susegana, della provincia di Treviso, e di Valdagno, della provincia di Vicenza, fu assunta dal Regio provveditorato agli studi del Veneto dal 1° gennaio 1926;

Veduti gli elenchi delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla stessa data nei predetti Comuni, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Cappella Maggiore, Cornuda, Farra di Soligo, Miane, Ormelle e Susegana, della provincia di Treviso, e di Valdagno, della provincia di Vicenza, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 22. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. D.-L. 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — PROVINCIA DI TREVISO.			
1	Cappella Maggiore	6	800	4.800
2	Cornuda	8	»	6.400
3	Farra di Soligo	12	»	9.600
4	Miane	10	»	8.000
5	Ormelle	9	»	7.200
6	Susegana	14	»	11.200
	TOTALI	59		47.200
	II. — PROVINCIA DI VICENZA.			
1	Valdagno	29	800	23.200
	TOTALI	29		23.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2487.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2180.

Rettifica dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Altopascio e Capannori, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 10 febbraio 1926-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1948, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa, Lucca, Pisa e Siena, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione del sopracitato art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2482, col quale la frazione Badia Pozzeveri del comune di Capannori fu aggregata al comune di Altopascio, e l'elenco delle variazioni avvenute dal 10 febbraio 1926 nel numero delle scuole classificate e provvisorie dei due Enti, in conseguenza della detta variazione territoriale: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i comuni di Altopascio e di Capannori, della provincia di Lucca, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono rettificati come all'unito elenco per il periodo dal 10 febbraio 1926 al 31 dicembre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 3 settembre 1926, n. 1948, è rettificato, nella parte relativa ai suindicati Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 21. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 10 febbraio 1926-31 dicembre 1928.

PROVINCIA DI LUCCA.

Numero d'ordine	COMUNI	R. D. 3 settembre 1926, n. 1948			Nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
1	Altopascio	10	800	8.000	12	800	9.600
2	Capannori	79	»	63.200	77	»	61.600
	TOTALI	89		71.200	89		71.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2488.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2182.

Rettifica dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Ragusa e di Ragusa Ibla in forza dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2445, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, in esecuzione dell'art. 19 del sopracitato R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal R. Provveditore agli studi di Palermo, in base alle scuole classificate esistenti, al 1° aprile 1925, nei Comuni suddetti;

Considerato che a carico dei comuni di Ragusa e Ragusa Ibla, della provincia di Siracusa, furono liquidati contributi diversi da quelli effettivamente dovuti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono rettificati in L. 15,200 ed in L. 7,600 i contributi annui che i comuni di Ragusa e Ragusa Ibla, della provincia di Siracusa, devono rispettivamente versare alla Regia tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 18 novembre 1926, n. 2445, è rettificato, nella parte relativa ai predetti Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 23. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

PROVINCIA DI SIRACUSA.

Numero d'ordine	COMUNI	R. D. 18 novembre 1926, n. 2445			Nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
1	Ragusa	19	400	7.600	38	400	15.200
2	Ragusa Ibla	38		15.200	19		7.600
		57		22.800	57		22.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2489.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2183.

Rettifica dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Altopascio e di Capannori in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 10 febbraio 1926-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1766, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in esecuzione del sopracitato art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2482, col quale la frazione Badia Pozzeveri del comune di Capannori fu aggregata al comune di Altopascio, e l'elenco delle variazioni avvenute dal 10 febbraio 1926 nel numero delle scuole classificate dei due Enti, in conseguenza della detta variazione territoriale: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i comuni di Altopascio e di Capannori, della provincia di Lucca, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono rettificati come all'unito elenco per il periodo dal 10 febbraio 1926 al 31 marzo 1930.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 20 agosto 1926, n. 1766, è rettificato, nella parte relativa ai suindicati Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 24. — SIROVICH.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 10 febbraio 1926-31 marzo 1930.*

PROVINCIA DI LUCCA.

Numero d'ordine	COMUNI	R. D. 20 agosto 1926, n. 1766			Nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Altopascio	9	400	3.600	11	400	4.400
2	Capannori	79	»	31.600	77	»	30.800
	TOTALI	88		35.200	88		35.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2490.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2186.

Rettifica del contributo scolastico suppletivo dovuto dal comune di Sorbano, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1926, n. 1391, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il nuovo elenco dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti, al 1° gennaio 1924, nel comune di Sorbano, della provincia di Forlì: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Bologna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Sorbano, della provincia di Forlì, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928 in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, è ridotto a L. 2400.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 25 giugno 1926, n. 1391, è rettificato, nella parte relativa al comune di Sorbano, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 27. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928

PROVINCIA DI FORLÌ.

Numero d'ordine	COMUNI	R. D. 25 giugno 1926, n. 1391			Nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
1	Sorbano	5	800	4.000	3	800	2.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione **2491.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. **2190.**

Approvazione della convenzione 6 ottobre 1927 per l'impianto e l'esercizio della tramvia a trazione elettrica ed a scartamento normale da Cassano Magnago, per Gallarate, a Lonate Pozzolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 12 gennaio 1927, presentata dalla « Società anonima tramvie elettriche gallaratesi » per ottenere la concessione sussidiata dell'impianto e dell'esercizio di una tramvia a trazione elettrica ed a scartamento normale da Cassano Magnago, per Gallarate, a Lonate Pozzolo;

Vista la convenzione all'uopo stipulata il 6 ottobre 1927 fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della Società anzidetta;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato col Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, che ha convertito in legge i Regi decreti 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 998;

Visti i decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1509, 31 dicembre 1925, n. 2525, e 3 aprile 1926, n. 757;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 ottobre 1927 fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della « Società anonima tramvie elettriche gallaratesi » per la concessione sussidiata, alla Società medesima, dell'impianto e dell'esercizio di una tramvia a trazione elettrica ed a scartamento normale da Cassano Magnago, per Gallarate, a Lonate Pozzolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 31. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2492.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. **2189.**

Determinazione del compenso definitivo da corrispondere alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane a tacitazione di ogni avere ad essa spettante per i lavori di costruzione della ferrovia Faenza-Russi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 novembre 1913, n. 1475, con cui venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 ottobre 1913 con la « Società Veneta per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a scartamento ordinario ed a trazione a vapore da Faenza a Russi con diramazione da Granarolo a Lugo;

Visto il Nostro decreto 16 dicembre 1923, n. 3058, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui fu autorizzato il Governo a sciogliere la predetta convenzione e a corrispondere alla Società concessionaria, per i lavori eseguiti e per i materiali approvvigionati, un'annualità cinquantennale da determinare in base al costo effettivo delle opere e provviste;

Visto il Nostro decreto 26 novembre 1925, n. 2226, col quale venne sciolta la convenzione anzidetta, e fu assegnata alla Società Veneta, per le opere e provviste eseguite, una annualità di L. 421,406 per la durata di anni 50, a decorrere dal 31 marzo 1924 con l'aggiunta degli interessi legali sulla prima annualità maturata sino al giorno dell'ammissione a pagamento del relativo mandato; salvo le eventuali ragioni della Società a maggiori compensi che da ulteriori accertamenti le risultassero dovuti;

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo del Consiglio di amministrazione della Società Veneta, in data 13 luglio 1927, con la quale, a saldo di ogni avere della Società medesima nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, in dipendenza delle opere e provviste suindicate si dichiara di accettare la somma globale di L. 800,000, con l'aggiunta degli interessi dal 31 marzo 1924;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulle proposte dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A completa tacitazione di ogni avere spettante alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in dipendenza delle opere e provviste da essa eseguite per la ferrovia Faenza-Russi con diramazione Granarolo-Lugo, sarà corrisposta alla Società medesima un'annualità supplementare di L. 54,331.14 al tasso del 6.50 per cento, per la durata di anni 50, con decorrenza dal 31 marzo 1924 e col pagamento degli interessi legali sulle rate già scadute.

Col presente decreto resta definitivamente liquidato ogni e qualsiasi rapporto fra l'Amministrazione dello Stato e la Società Veneta, in dipendenza delle opere e provviste eseguite per la ferrovia anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 30. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2493.**

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. **2178.**

Contributo scolastico del comune di Casazza ed annullamento di quello dei comuni di Molini di Colognola e di Mologno.

N. 2178. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contri-

buto scolastico che il comune di Casazza, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 2155.90 a decorrere dal 10 marzo 1927, e vengono annullati, con la stessa decorrenza, i contributi scolastici consolidati a carico dei comuni di Molini di Colognola e di Mologno coi Regi decreti 11 febbraio 1915, nn. 241 e 742.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1927 - Anno VI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, recante disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, in data 6 dicembre 1927, ha presentato al Parlamento il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 3 dicembre 1927, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 28 novembre successivo, concernente l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

Alla 1ª intestazione dell'elenco n. 13 per rettifiche pubblicato nei seguenti numeri della *Gazzetta Ufficiale*: 1ª pubblicazione, n. 236 del 12 ottobre 1927; 2ª pubblicazione, n. 245 del 22 ottobre 1927; 3ª pubblicazione, n. 252 del 31 ottobre 1927, la paternità dell'usufruttuaria Perrotta Maria Enrichetta fu *Antonio*, deve dire fu *Lucantonio*.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Sulmona, in provincia di Aquila degli Abruzzi, con decreto 3 dicembre 1927 (VI), sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 18 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Torre Orsaia, in provincia di Salerno, con decreto 3 dicembre 1927 (VI), sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Mogliano, in provincia di Macerata, con decreto 3 dicembre 1927 (VI), sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche del Trattato italo-cileno di conciliazione e di regolamento giudiziario.

Il giorno 2 dicembre 1927 (VI), ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Cile, il 24 febbraio 1927.

Il Trattato anzidetto è stato messo in esecuzione nel Regno col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2041, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 14 novembre 1927 (VI), col numero 2346 di pubblicazione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cassazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che con R. decreto 17 novembre 1927, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i notari sotto indicati sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Magnente Vito del comune di San Mauro Forte distretto notarile di Matera, dal 23 dicembre 1927;

Sannia Emanuele, del comune di Guspini, distretto notarile di Cagliari, dal 26 dicembre 1927.

Roma, 2 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 6 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.62	Belgrado	32.60
Svizzera	355.70	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	90.006	Albania (Franco oro)	357.50
Olanda	7.45	Norvegia	4.90
Spagna	303.75	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.58	Svezia	4.97
Berlino (Marco oro)	4.41	Polonia (Sloty)	207.50
Vienna (Schillinge)	2.605	Danimarca	4.95
Praga	54.85	Rendita 3,50 %	70 —
Romania	11.35	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.93	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.89	Consolidato 5 %	80.65
New York	18.44	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.45	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.525
Oro	355.80		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	796283	Allegretti Leontina Maria Giovanna di Ernesto, nubile, domic. a Pinerolo (Torino) . . . . L.	700 —
»	314092	Gallo Ippolito Riccardo fu Filippo, domic. a Genova - vincolata. L.	350 —
Consolidato 5 %	277857 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Carrese Luisa fu Giuseppe, nubile, domic. a Castellammare di Stabia e la rendita stessa in mancanza dei figli nascituri titolari deve devolversi in favore degli eredi legittimi di detta Carrese Luisa fu Giuseppe, giusta decreto 25 maggio 1922 del Tribunale civile di Napoli . . . . L.	1645 —
		per la proprietà: Figli nascituri di Carrese Luisa fu Giuseppe, nubile, domic. a Castellammare di Stabia (Napoli).	
3.50 %	33204	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Castano, provincia di Milano . . . . L.	241.50
»	777113	Falsetti Caterina fu Vincenzo, nubile, domic. a Portici (Napoli). L.	196 —
»	783996	Intestata come la precedente . . . . L.	290.50
»	804782	Biella Regina fu Cesare, ved. di Cassoni Agostino, Brambilla Cesare di Achille e Fraschini Alessandro o Alcibiade-Alessandro fu Antonio, quali eredi indivisi del fu Biella Giovanni fu Cesare, domic. a Milano . . . . L.	374.50
Consolidato 5 %	150778	Riccardi Pasquale di Vincenzo, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Lucera (Foggia) . . . . L.	50 —
»	107798	Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Camerano Casasco (Alessandria) . . . . L.	630 —
»	122881	Intestata come la precedente . . . . L.	5 —
»	167726	Intestata come la precedente . . . . L.	385 —
»	243608	Intestata come la precedente . . . . L.	4740 —
3.50 %	600240	Prebenda parrocchiale di Camerano Casasco (Alessandria) . . L.	35 —
»	729892	Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Camerano Casasco (Alessandria) . . . . L.	192.50
»	781727	Intestata come la precedente . . . . L.	301 —
»	30487	Confraternita dei Disciplinanti sotto il nome di Gesù eretta nell'Oratorio della Chiesa di S. Antonio in Camerano d'Asti (Alessandria) . . . . L.	3.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	299078	Beneficio parrocchiale di Camerano d'Asti (Alessandria) . . L.	28 —
»	87689	Chiesa parrocchiale di Camerano (Asti) . . . . L.	70 —
»	92167	Intestata come la precedente . . . . L.	63 —
»	93234	Compagnia del SS. Sacramento nella Chiesa parrocchiale di Camerano, ecc. . . . . L.	3.50
»	326487	Compagnia del Suffragio nella Chiesa parrocchiale di Camerano Casasco (Alessandria) . . . . L.	10.50
»	341445	Prebenda parrocchiale di Camerano Casasco (Alessandria), sotto il titolo di S. Lorenzo . . . . L.	14 —
3.50 % (1902)	12344	Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Camerano Casasco (Alessandria) . . . . L.	10.50
»	37824	Compagnia del SS. Sacramento nella Chiesa parrocchiale di Camerano Casasco (Alessandria) . . . . »	3.50
3.50 %	337276	Opera Pia Scalaberni di Lugo (Ravenna) amministrata dai tre Parroci pro tempore della città di Lugo . . . . . . L.	280 —
Consolidato 5 %	65955 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Boldrini Regina fu Giacomo e fu Avanzi Teresa. L. per la proprietà: Pio Istituto pei figli della Provvidenza in Milano.	2.200 —
Cons. 5 % (vecchio)	918368 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole legittima di Masserano Carolina fu Clemente, moglie di Pasquale Domenico, domic. a Pinerolo (Torino) . L. per l'usufrutto: Masserano Carolina fu Clemente e la rendita stessa è vincolata per assicurare la devoluzione alla stessa usufruttuaria nel caso che essa raggiunga l'età di anni sessanta senza avere vivente prole legittima.	125 —
»	1089276 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Paderno d'Adda (Como) . . . L. per l'usufrutto: Fabbriceria di Paderno d'Adda (Como).	10 —
»	1089277 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . L. per l'usufrutto: Parroco pro tempore di Paderno d'Adda (Como).	25 —
Consolidato 5 %	163695	Tavarone Filomena di Antonio, moglie di Del Vecchio Vincenzo, domic. a Castelnuovo di Conza (Salerno) . . . . . L.	925 —

Roma, 30 novembre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.